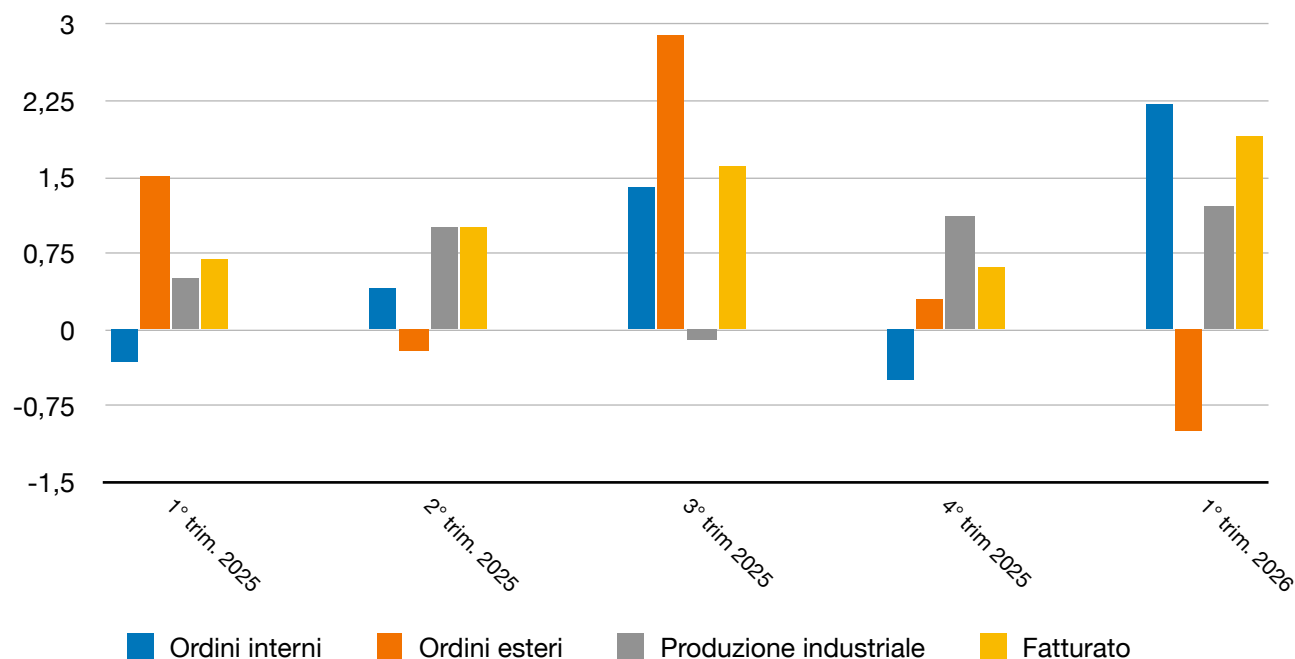


L'INDUSTRIA MILANESE ALL'INIZIO DEL 2026

L'inizio del 2026 è caratterizzato da un incremento dei valori congiunturali della manifattura milanese, dovuto sostanzialmente alla crescita della domanda interna che compensa la riduzione della richiesta straniera, vittima delle incertezze internazionali e delle difficili comunicazioni globali.

Fig. 1: da Camera di Commercio di Milano, la variazione % congiunturale destagionalizzata di ordini interni ed esteri, fatturato e produzione industriale nella città metropolitana di Milano.

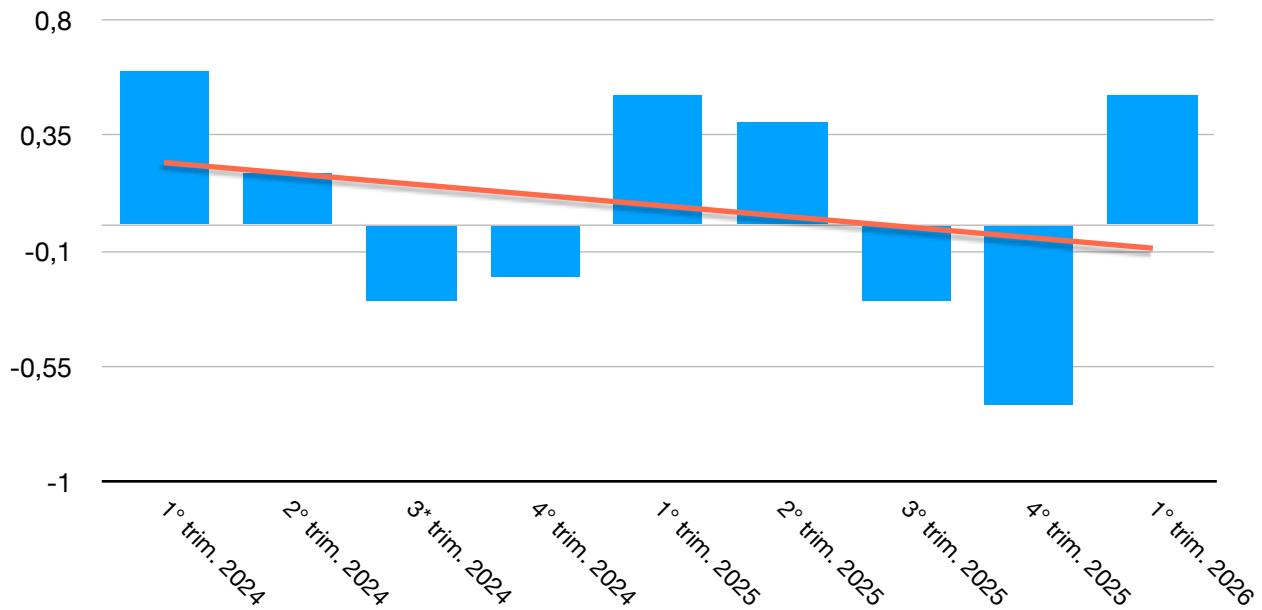


Sono lontani e tempi in cui si misurava la crescita del fatturato e della produzione industriale nell'ordine del 2 - 3 per cento.

Ora lo 0,... è sufficiente a modificare il quadro d'insieme sebbene costruito su volumi dal valore limitato.

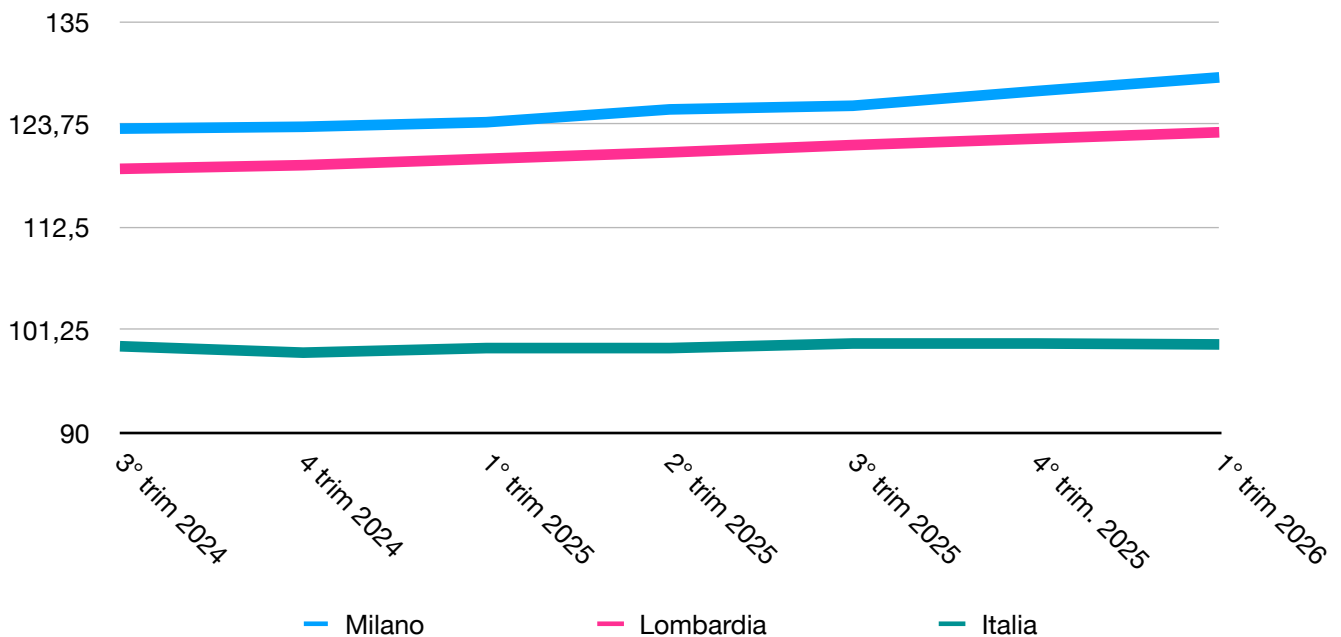
Ottima la domanda interna.

Fig. 2: da Camera di Commercio di Milano il saldo tra ingressi e uscite degli addetti alla manifattura nella città metropolitana di Milano Linea rossa di tendenza.



Un valore avvalorato dall'incremento nell'ultimo trimestre del saldo tra ingressi e uscite degli addetti alla manifattura milanese che, se confermato, potrebbe mutare il quadro economico e produttivo.

Fig. 3: dalla Camera di Commercio di Milano l'indice della produzione industriale manifatturiera di Milano, confrontata con la Lombardia e l'Italia. Indice 100= 2015.



La crescita dell'indice della produzione manifatturiera milanese fa da traino all'incremento lombardo mentre la condizione del Paese rimane ancorata a valori limitati, ancorché in declino all'inizio del 2026.

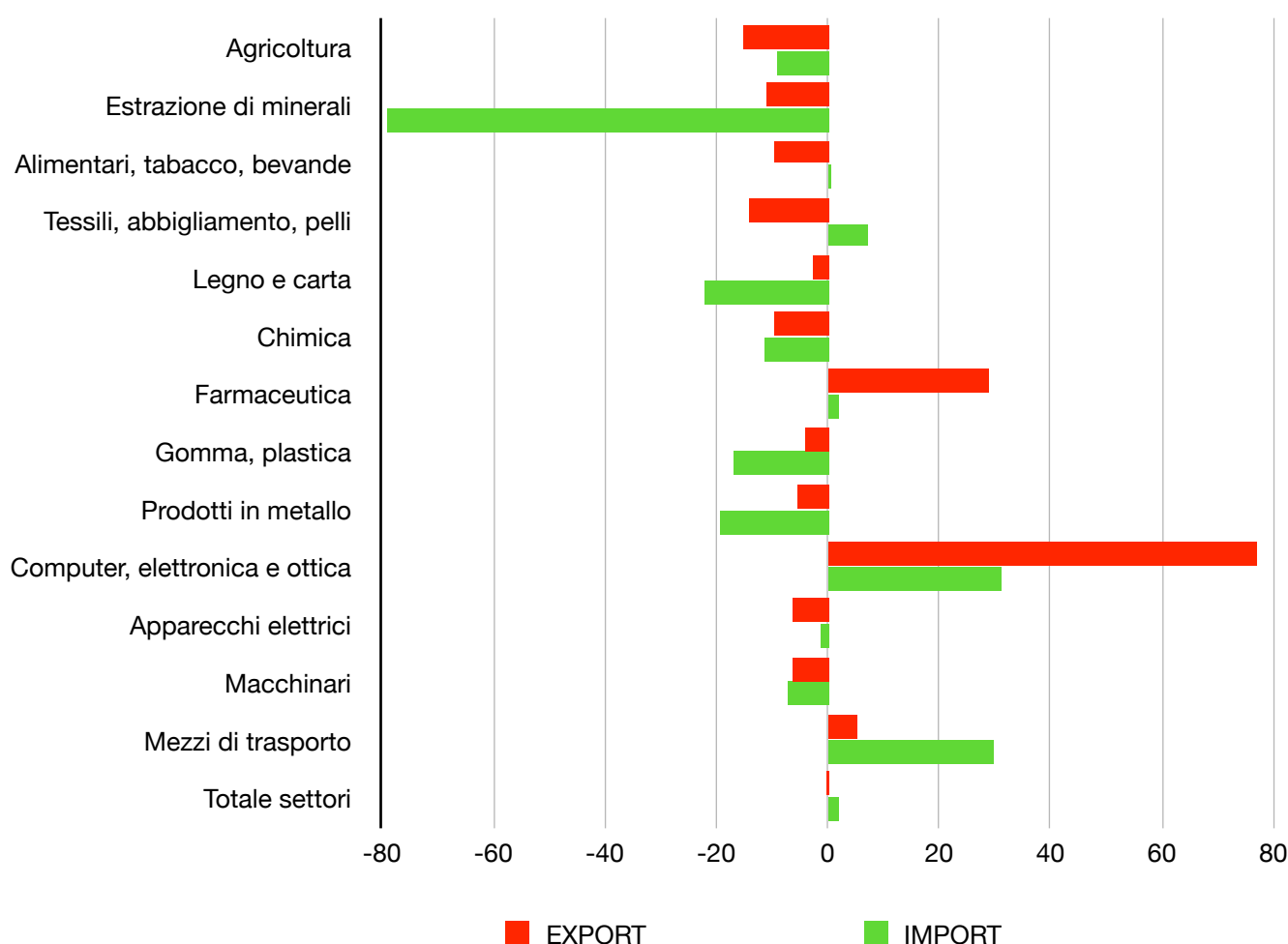
IL SISTEMA PRODUTTIVO MILANESE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Nei primi tre mesi del 2026, le esportazioni della città metropolitana di Milano, di circa 14 miliardi di euro, segnano una flessione, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di 388 milioni di euro, pari allo 0,5%.

Praticamente tutti i settori, in misura diversa, concorrono a questo esito con l'eccezione del comparto farmaceutico, elettronica e fabbricazione di computer e, in misura minore, i mezzi di trasporto: gli stessi che incrementano le importazioni.

La figura 4 descrive la dinamica import/export relativa al 1° trimestre 2026.

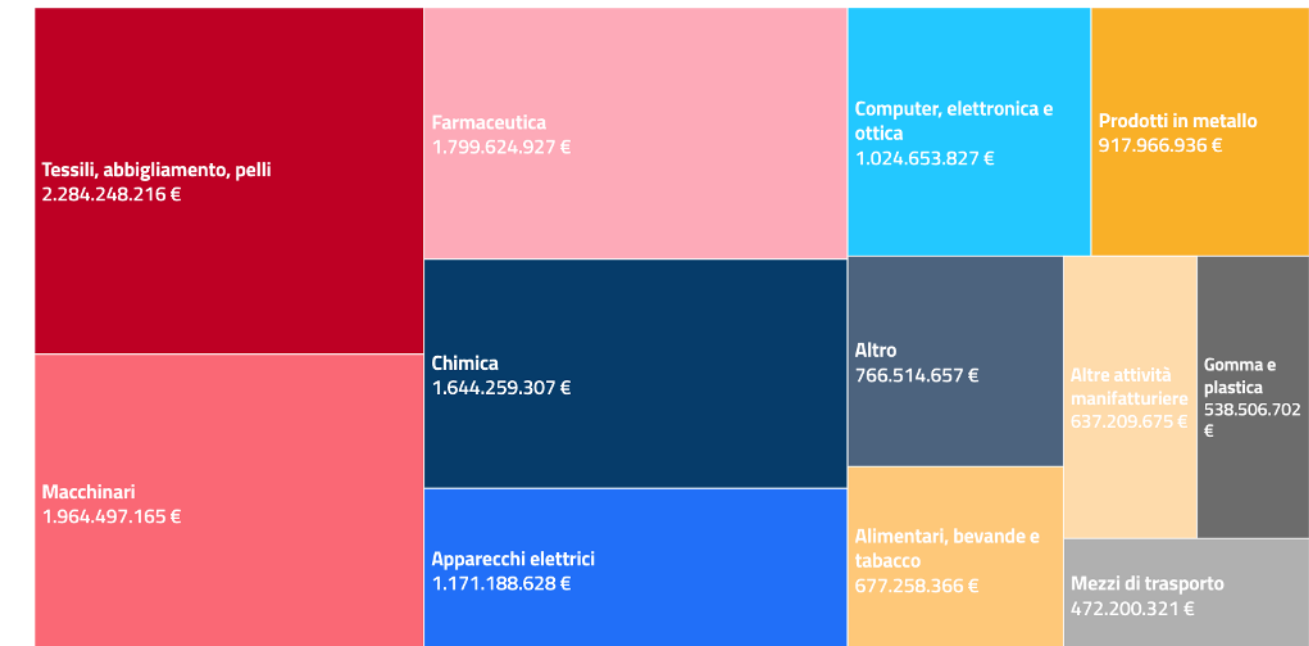
Fig. 4: dalla Camera di Commercio di Milano, elaborazione studi e statistica da dati ISTAT, le variazioni percentuali Import export dei principali settori nel 1° trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso nella città metropolitana di Milano.



Assume significato la contestuale crescita delle importazioni e delle esportazioni in alcuni settori come l'elettronica, i mezzi di trasporto e la farmaceutica a motivo di una domanda importante di questi beni, mentre il resto delle attività segna un declino, in alcuni casi importante, a causa del raffreddamento della domanda internazionale.

Discorso a parte merita l'abbigliamento, moda e tessile che, va ricordato, rappresenta il maggior volume delle esportazioni milanesi, sebbene in calo da parecchi mesi e accompagnato dal corrispondente incremento delle importazioni.

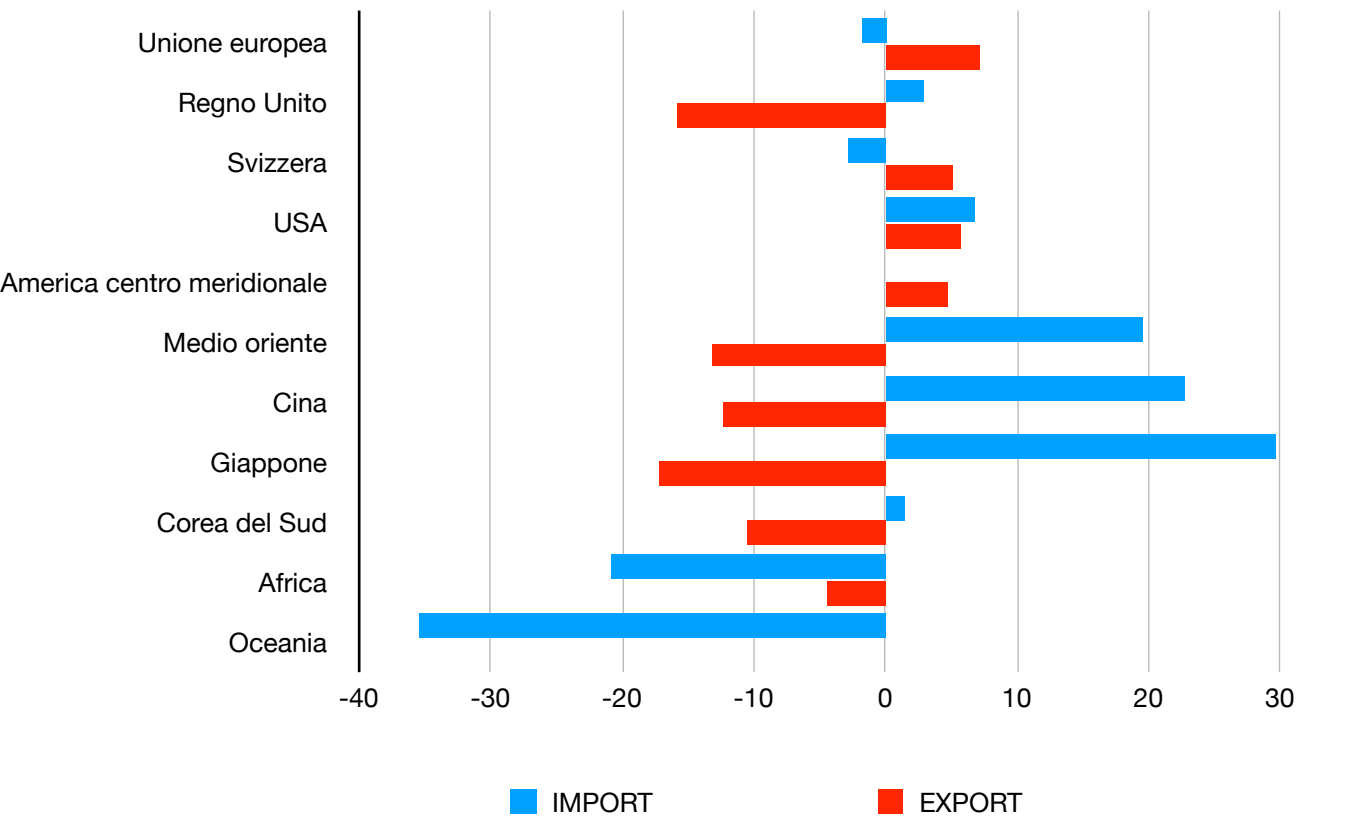
Fig. 5: dalla Camera di Commercio di Milano, elaborazione studi e statistica da dati ISTAT, il volume delle esportazioni della città metropolitana di Milano nel 1° trimestre 2026, distinto per i principali settori.



Per fornire a chi legge uno strumento di paragone, serve ricordare che il comparto tessile, abbigliamento, moda esportava, nel 1° trimestre 2023 un valore di poco superiore a 3 miliardi.

I paesi e le aree di destinazione delle importazioni e delle esportazioni realizzate dal sistema produttivo della città metropolita di Milano offrono la conferma delle difficili condizioni del commercio internazionale, descritte dalla seguente figura 6.

FIG. 6, dalla Camera di Commercio di Milano, elaborazione studi, statistica a programmazione su dati ISTAT, la dinamica dell'Import export della città metropolitana di Milano per aree del mondo al 1° trimestre 2026.



Si potrebbe concludere confermando la condizione di sofferenza del commercio internazionale che va a colpire soprattutto i comparti di maggior prestigio e visibilità della città metropolitana di Milano come la moda e l'abbigliamento; ma sarebbe incompleto e parziale separare questi dati, seppur significativi, dalla dinamica complessiva degli ultimi anni, poiché ciò porterebbe a sottovalutare i problemi strutturali del Paese che, diversamente, meritano di essere analizzati e affrontati con maggior determinazione.

Per questo si suggerisce uno sguardo sulla dinamica complessiva degli ultimi quattro anni proposta dalla figura 7.

Fig.7: dalla Camera di Commercio di Milano i valori assoluti in euro del totale esportazioni e importazioni al primo trimestre di ogni anno indicato.

Anno	TOTALE IMPORT	TOTALE EXPORT
2023	21.779.146.339	14.575.428.557
2024	20.405.592.119	14.197.902.424
2025	21.961.541.941	14.118.234.157
2026	22.392.717.992	13.898.128.727

APPENDICE NORMATIVA

INPS INTERVIENE SULL'INCENTIVO AI DATORI DI LAVORO CHE TRASFORMANO A TEMPO INDETERMINATO IL RAPPORTO DI LAVORO DI GIOVANI DI ETÀ' INFERIORE A 35 ANNI.

L'Istituto, con circolare del 3 luglio 2026 n. 72 afferma che l'esonero contributivo del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a 500 euro su base mensile nei limiti di spesa autorizzata¹ per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a condizione che la trasformazione riguardi giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera loro vita lavorativa.

L'esonero si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026,

senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.

L'applicazione dell'esonero è subordinata al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

¹ il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di:

- 18,2 milioni di euro per l'anno 2026;
- 87,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- 69,3 milioni di euro per l'anno 2028.

La misura non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si ricorda, infine, che il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione e al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese

le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 62/2026 MODIFICA I LIMITI MASSIMI DI DURATA DI ALCUNI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE.

La legge 112/2026, convertendo il D.L. 62, interviene sulla durata massima del contratto di somministrazione estendendolo, a determinate condizioni, fino a 36 mesi, fatte salve le diverse disposizioni contrattuali.

La norma stabilisce che, a partire dal 28 giugno 2026 il lavoratore assunto dall'Agenzia per il Lavoro con contratto a tempo indeterminato possa essere inviato in missione a termine presso il medesimo utilizzatore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata

complessiva non superiore a 36 mesi, anche non continuativi.

Tale limite ha le seguenti caratteristiche:

- opera in aggiunta rispetto al limite dei 24 mesi, previsto dal comma 2, dell'art. 19;
- si applica alle sole missioni effettuate da lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro;
- può essere derogato dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, qualora preveda una diversa durata massima.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI IN FAVORE DEI DETENUTI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.²

INPS, con propria circolare del 16 luglio 2026 n. 74, torna sulla fruibilità della NASpl a conclusione involontaria dell'attività lavorativa svolta all'interno degli istituti previdenziali, riassumendo le fattispecie che comportano il diritto a tale indennità, fatti salvi i requisiti di legge.

In particolare l'Istituto ricorda che rientrano nel diritto di fruizione della NASpl le seguenti situazioni:

- la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena;
- la cessazione per fine progetto del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria;
- la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito del trasferimento del detenuto ad altro istituto detenzione;

² La circolare qui riassunta è figlia di 7 anni di vertenzialità nei confronti dell'INPS, realizzata soprattutto dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Anche sul punto della rotazione, che rimane discriminatorio e ingiusto si sta operando con successo, confermato dal buon esito delle cause vinte in primo grado.

- La cessazione del rapporto di lavoro per effetto dell'ammissione alla misura alternativa alla detenzione.

Diversamente, non è prevista la fruizione dell'indennità NASpl nei casi di sospensione.

dell'attività lavorativa dovuta alla rotazione e all'avvicendamento all'interno del rapporto di lavoro poiché trattasi di una modalità organizzativa già prevista dalla legge.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE SULLA TASSAZIONE FAVOREVOLE PREVISTA PER GLI INCREMENTI CONTRATTUALI CORRISPOSTI NEL 2026.

L'Agenzia delle entrate, con propria circolare 3/E del 24 giugno 2026, interviene sulla norma che stabilisce una tassazione favorevole (5%) per gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Tra le diverse affermazioni, l'Agenzia segnala che:

La norma ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

L'agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell'applicazione dell'imposta 5% gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). Considerato che le indennità in questione sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, si ritiene che l'imposta sostitutiva si applichi anche agli incrementi retributivi relativi a tali istituti.

la norma ha chiarito che l'imposta sostitutiva riguarda, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, dall'agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma

erogati prima del 1° gennaio 2026. Nondimeno, si ritiene che, qualora l'erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025, 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l'imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Al riguardo, si evidenzia che la misura agevolativa si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l'importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, in considerazione dell'analogia funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

La legge di bilancio 2026 ha introdotto, per l'anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, anche straordinario.

INPS SULLE MISURE STRAORDINARIE CIGO E CISOA PER EVENTI CLIMATICI ECCEZIONALI.

INPS, con messaggio del 20 luglio 2026 n. 2418 fornisce le modalità operative per l'applicazioni delle misure a sostegno dei lavoratori dipendenti da aziende colpite da eventi climatici eccezionali, con particolare riguardo alle ondate di calore.

Il messaggio ribadisce che per quanto riguarda i settori edile, lapideo ed escavazione, poiché destinatari della CIGO - EONE (eventi oggettivamente non evitabili), i periodi autorizzati sono esclusi dal conteggio delle settimane fruibili, non si procede al pagamenti del contributo

addizionale e non si applica il requisito dell'anzianità nell'unità produttiva di 30 giorni.

Per il settore agricolo il messaggio disciplina la CISOA in deroga riconoscendola, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative.

Anche in questo caso le integrazioni non concorrono al limite annuale delle 90 giornate e sono equiparate a giornate lavorative ai fini della prestazione di disoccupazione agricola.